

Decisione n. 59 del 22 novembre 2022

OGGETTO: Sig. (Omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 c/o Comune (Omissis) (202215574)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA l'istanza del 07.10.22 con la quale il sig. (*Omissis*) si è rivolto a quest'Ufficio per chiedere il riesame avverso il diniego tacito opposto dal Comune di (*Omissis*) alla richiesta di accesso prodotta ai sensi dell'art. 22 della L.241/90, finalizzata a volta ad ottenere "*Documento con obblighi contrattuali assunti in sede di costituzione della Società mista (<i>Omissis*) - Giustificativi aumento canone 2018 -Documentazione sub appalto";

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di



competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota, prot. n. 1637 ED del 14.10.22, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (*Omissis*, di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine massimo di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni;

CONSIDERATO che con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO che con nota prot. n 69427 del 07.11.22 il Segretario Generale dell'Ente ha rappresentato che, a seguito di costituzione di unità organizzativa volta ad ottemperare alla richiesta di accesso, ha provveduto a dare riscontro al ricorrente consentendo l'accesso;

CONSIDERATO che l'istante, con successiva pec del 09.11.22, ha lamentato l'assenza, tra la documentazione concessa, dell'autorizzazione al sub appalto e dell'adeguamento canone 2018;

PRESO ATTO che questa Difesa Civica, al fine dell'adozione di ponderata decisione, ha chiesto all'Ente, nel termine di 5 giorni, di pronunciarsi in merito all'esistenza o meno dei documenti richiesti;



CONSIDERATO che l'Ente, con nota a firma del Segretario Generale ha rappresentato che la documentazione concessa al ricorrente costituisce tutta, e l'unica, documentazione fornita dall'unità organizzativa costituita all'uopo, come da allegata nota, dalla quale si evince che:

- non sembra esistere la documentazione relativa all'adeguamento del canone atteso che da un controllo contabile si è rilevato che il canone del 2018 è rimasto invariato rispetto all'annualità precedente;
- non è stata reperita la documentazione relativa al sub appalto, salva la possibilità di ricerche più approfondite da parte dei titolari delle attuali funzioni dirigenziali;

CONSIDERATO che:

- in ordine alla questione oggetto d'istanza, il TAR Milano, nella sentenza n. 1245/2020, occupandosi dell'accesso a documenti irreperibili, ha spiegato che la pubblica amministrazione deve indicare sotto la propria responsabilità, gli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire e motivare l'impossibilità di esibirli;
- lo stesso TAR Milano ha sottolineato che è fatto obbligo alla PA la ricerca in modo accurato e diligente dei documenti chiesti in visione, estendendo le indagini, qualora non dovesse riuscire a



reperirli al suo interno, presso altre Amministrazioni che possiedono copia degli stessi, anche con segnalazioni e denunce all'Autorità giudiziaria;

DATO ATTO che:

- nel caso di specie l'Amministrazione ha rappresentato la difficoltà a ricostruire la documentazione mancante indicando le modalità di ricerca svolte;
- è tuttavia opportuno che, acquisite le attestazioni formali dei Responsabili degli uffici interessati sulla effettuazione delle ricerche compiute e sulle ragioni dell'eventuale irreperibilità della documentazione, attivi le procedure che attestino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti;

TENUTO CONTO che non è oggettivamente ammissibile procedere al riesame del diniego di accesso a documenti inesistenti in quanto, il diritto di accesso, è concepibile solo in riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti al della richiesta da pubblica momento una amministrazione competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente in ossequio a quanto stabilito dall'art. 22, comma 4, Legge Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";



RITENUTO di dover comunque sensibilizzare l'Amministrazione a procedere con ulteriori ricerche o attivare le procedure che attestino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti;

Per le motivazioni in narrativa,

DECIDE

- di rigettare la richiesta di riesame del denegato accesso opposto dal Comune di (Omissis) sull'istanza presentata dal Sig. (Omissis) volta ad ottenere ostensione ed estrazione di copia della documentazione meglio esplicitata in epigrafe;
- di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.